

Circolare n° 06
del 18.09.2026

DECRETO FISCALE “OMNIBUS”

D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148

Con l'approvazione definitiva del nuovo Decreto Fiscale “Omnibus”, entrato in vigore il 12 agosto 2026, il legislatore ha introdotto numerose modifiche in ambito tributario che interessano imprese, professionisti, enti del terzo settore e contribuenti privati.

Familiari fiscalmente a carico (art. 1)

Viene modificata la disciplina relativa ai familiari indicati nell'art. 12 del TUIR, con particolare riferimento al coordinamento tra le detrazioni per carichi di famiglia e le altre disposizioni fiscali che riconoscono deduzioni, detrazioni o agevolazioni in relazione alle spese sostenute per i familiari.

Quando una disposizione fiscale richiama genericamente i familiari di cui all'art. 12 del TUIR, sono ricompresi il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, anche adottivi, affidati o affiliati, i figli conviventi del coniuge deceduto e le altre persone indicate nell'art. 433 del Codice civile (come genitori, nonni, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri), anche in assenza di convivenza o di corresponsione di assegni alimentari.

Il requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari continua, invece, a essere necessario per gli altri familiari di cui all'art. 433 del Codice civile quando la disposizione richiede espressamente che il familiare sia fiscalmente a carico, unitamente al rispetto dei previsti limiti reddituali.

Le modifiche si applicano retroattivamente a decorrere dal periodo d'imposta 2025, con effetti sui modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026.

Auto aziendali concesse in uso promiscuo (art. 2)

Viene rivista la determinazione del fringe benefit relativo agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

In via generale, il valore imponibile è determinato assumendo il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base delle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

La percentuale del valore imponibile è invece ridotta:

- al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici;
- al 20% per i veicoli ibridi plug-in.

Il valore del fringe benefit è inoltre incrementato:

- del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;
- del 5% in presenza di optional o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.

Le nuove disposizioni operano dal periodo d'imposta 2026 e interessano anche i veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nella disciplina transitoria.

Con riferimento alla disciplina transitoria il Decreto Omnibus modifica l'art. 1, comma 48-bis, della Legge n. 207/2024, estendendo l'ambito di applicazione delle previgenti regole basate sulle emissioni di CO₂.

Il precedente sistema di determinazione del fringe benefit continua a trovare applicazione per:

- i veicoli concessi in uso promiscuo nell'ambito di contratti stipulati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;
- i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e assegnati ai dipendenti entro il 31 dicembre 2025, ampliando il precedente termine fissato al 30 giugno 2025.

Anche i veicoli che beneficiano del regime transitorio sono soggetti alle nuove maggiorazioni del 50% e del 5% introdotte dal Decreto Omnibus sopra citate.

È inoltre espressamente previsto che il regime transitorio continui a trovare applicazione anche in caso di riassegnazione del veicolo a un dipendente diverso dal primo assegnatario. Rimangono infine salvi i comportamenti adottati dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025 con riferimento alla valorizzazione degli optional.

Crediti d'imposta acquistati dai professionisti (art. 3)

I differenziali positivi realizzati da professionisti e lavoratori autonomi mediante la cessione o la compensazione di crediti d'imposta acquistati costituiscono reddito di lavoro autonomo.

Sono esclusi i crediti emergenti dalla liquidazione delle imposte, mentre sono espressamente ricompresi i crediti relativi ai bonus edilizi di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020.

In caso di utilizzo in compensazione, il differenziale imponibile è determinato confrontando l'importo compensato con la quota proporzionalmente corrispondente del costo di acquisto del credito.

Sul differenziale si applica un'imposta sostitutiva del 26%, da versare entro i termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi. In precedenza, tale fattispecie non risultava espressamente disciplinata, con conseguenti incertezze applicative in ordine al trattamento fiscale da adottare (generalmente assoggettato all'ordinaria IRPEF progressiva).

L'imposta sostitutiva non si applica quando il credito è stato ricevuto quale corrispettivo di una prestazione professionale. In tale ipotesi, il corrispettivo concorre ordinariamente alla formazione del reddito professionale per la parte corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.

La nuova disciplina si applica ai crediti acquistati dal 12 agosto 2026. Il professionista può tuttavia scegliere di applicarla anche ai crediti acquistati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando eventualmente una dichiarazione integrativa, senza possibilità di ottenere il rimborso delle maggiori imposte già versate.

Titoli obbligazionari e deducibilità delle svalutazioni (art. 5)

Per le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa iscritti nell'attivo circolante, assume rilevanza fiscale la valutazione effettuata alla chiusura dell'esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili.

Le svalutazioni contabilizzate a Conto economico diventano pertanto fiscalmente deducibili nella misura imputata in bilancio, sia per i titoli quotati sia per quelli non quotati. La disciplina interessa sia i soggetti che applicano i principi contabili nazionali sia i soggetti IAS/IFRS.

Per i titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze diventano invece deducibili soltanto al momento del realizzo, mediante cessione a titolo oneroso o risarcimento per perdita o danneggiamento. Le oscillazioni di valore meramente valutative restano quindi irrilevanti ai fini fiscali fino al realizzo.

Le modifiche trovano applicazione dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi dal 2026 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare.

Contributi pubblici per studi e ricerche (art. 5)

Viene eliminata la tassazione per cassa dei contributi pubblici ricevuti a fronte di costi sostenuti per studi e ricerche. Il trattamento fiscale dipenderà dalla natura contabile del contributo:

- i contributi destinati a coprire costi di ricerca imputati nell'esercizio concorreranno al reddito secondo il principio di competenza;
- i contributi relativi a spese di sviluppo capitalizzate concorreranno al reddito in funzione dell'ammortamento dell'immobilizzazione cui si riferiscono.

Le nuove regole si applicano ai contributi conseguiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. È previsto uno specifico regime transitorio volto a evitare duplicazioni o salti d'imposta.

Holding industriali e test di prevalenza (art. 5)

La novità riguarda i soggetti assimilati alle holding, quali ad esempio le finanziarie di gruppo, per i quali viene introdotto uno specifico test fondato sui ricavi e proventi del Conto economico: la prevalenza sussiste quando, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, tali componenti risultano superiori al 50% dei ricavi e degli altri proventi complessivi.

Per qualificare una società tra i soggetti assimilati alle holding industriali occorre verificare l'esercizio esclusivo o prevalente di attività finanziarie non svolte nei confronti del pubblico.

Per le holding di partecipazione pure e per le holding miste, che detengono partecipazioni unitamente ad altri asset o svolgono anche attività di diversa natura, continua ad applicarsi il consueto test di prevalenza basato sull'attivo patrimoniale.

Riporto delle perdite fiscali (art. 7)

Ai fini delle limitazioni al riporto delle perdite fiscali, il trasferimento della maggioranza dei diritti di voto si considera avvenuto anche quando viene trasferito il controllo della società che, a sua volta, controlla il soggetto titolare delle perdite.

La limitazione può quindi operare anche in presenza di un trasferimento indiretto del controllo, qualora ricorrano congiuntamente le ulteriori condizioni previste dall'art. 84 del TUIR, compresa la modifica dell'attività principale esercitata.

La modifica dovrà essere attentamente valutata nelle operazioni di acquisizione, riorganizzazione e trasferimento di partecipazioni che coinvolgono società con perdite fiscali riportabili.

Conferimenti di partecipazioni minusvalenti (art. 9)

Viene chiarito il regime fiscale applicabile ai conferimenti di partecipazioni effettuati secondo il regime del realizzo controllato quando il valore attribuito alla partecipazione risulta inferiore al relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Il regime di realizzo controllato continua ad applicarsi anche in presenza di un valore di realizzo inferiore al costo fiscale. Tuttavia, se tale valore è inferiore anche al valore normale, il valore di realizzo fiscalmente rilevante è assunto nel minore importo tra:

- il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita;
- il valore normale della partecipazione.

La partecipazione ricevuta dal conferente assume un valore fiscale corrispondente al valore di realizzo così determinato.

Maggior termine per la detrazione IVA (art. 12)

Il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA viene esteso fino alla dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, in luogo del precedente termine previsto per la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui il diritto era sorto.

Parallelamente, le fatture di acquisto e le bollette doganali potranno essere registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento, purché la registrazione avvenga prima della liquidazione periodica nella quale viene esercitata la detrazione.

L'eliminazione del riferimento al "medesimo anno" dovrebbe inoltre consentire una maggiore flessibilità nella detrazione delle fatture ricevute a cavallo d'anno, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalla normativa IVA.

Trust e imposte ipotecaria e catastale (art. 13)

Gli effetti dell'opzione per la tassazione "in entrata" dei trust vengono espressamente estesi anche alle imposte ipotecaria e catastale.

Pertanto, quando il trasferimento al trust comprende beni immobili, l'opzione per anticipare la tassazione al momento del conferimento riguarda non soltanto l'imposta sulle successioni e donazioni, ma anche le imposte ipotecaria e catastale.

Accertamento dei componenti negativi pluriennali (art. 22)

Per i componenti negativi di reddito con efficacia pluriennale, come ammortamenti e spese di manutenzione, il termine di accertamento decorre dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale è stata dedotta per la prima volta una quota del componente. La regola riguarda le violazioni già riscontrabili al momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa e non si applica:

- ai componenti positivi di reddito;
- al riporto delle perdite;
- alle detrazioni d'imposta fruite in più anni;
- alle operazioni inesistenti.

Nella pratica, se l'errore riguarda il "presupposto iniziale" del costo, non si riapre un nuovo termine di accertamento per ogni quota dedotta negli anni successivi.

La novità serve quindi a limitare la possibilità di contestazioni molto tardive su costi pluriennali, come ammortamenti o spese di manutenzione pluriennali.

Le nuove disposizioni si applicano ai beni e servizi acquistati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027.

Società a ristretta base sociale (art. 23)

Viene disciplinata normativamente la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alle società di capitali a ristretta base partecipativa. La presunzione può operare in presenza di:

- ricavi non contabilizzati e non dichiarati;
- costi inesistenti.

Non opera, invece, per i costi effettivamente sostenuti ma ritenuti non documentati, non inerenti o fiscalmente indeducibili. Resta ferma la possibilità, per il socio e per la società, di fornire prova contraria in merito alla mancata percezione degli utili.

Concordato preventivo biennale 2026-2027 (art. 28)

Numerose modifiche interessano il concordato preventivo biennale a partire dal biennio 2026-2027, al quale sarà possibile aderire ordinariamente entro il 31 ottobre 2026.

L'adesione effettuata in assenza dei requisiti di accesso o in presenza di una causa di esclusione non produce effetti. In tali situazioni non si verifica più una successiva decadenza, in quanto il concordato deve considerarsi inefficace sin dall'origine.

In caso di presentazione spontanea di una dichiarazione integrativa relativa al modello REDDITI posto alla base della proposta:

- non si verifica automaticamente la decadenza;
- i valori concordati devono essere ricalcolati;
- le violazioni possono essere regolarizzate mediante ravvedimento operoso.

La decadenza si verifica, invece, quando gli errori o le omissioni emergono a seguito di accertamento e determinano un reddito o un valore della produzione netta superiore di almeno il 30% rispetto a quanto concordato.

Per i contribuenti che rinnovano il CPB sono previsti benefici premiali, tra cui:

- esonero dal visto di conformità, entro il limite di 70.000 euro annui, per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP;
- esonero dal visto di conformità, entro il limite di 100.000 euro annui, per la compensazione dei crediti IVA;
- esonero dal visto e dalla garanzia, entro il limite di 100.000 euro annui, per i rimborsi IVA;
- anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- possibilità di versare senza interessi, in forma rateale, saldo e acconto relativi alle annualità del CPB.

Ravvedimento speciale 2020-2023 collegato al rinnovo del CPB (art. 29)

I contribuenti soggetti agli ISA che rinnovano il concordato preventivo biennale per il 2026-2027 possono aderire a uno speciale regime di ravvedimento relativo ai periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023.

La misura non è accessibile a chi aderisce per la prima volta al CPB nel 2026 né a chi ha aderito al biennio 2025-2026, non trattandosi in tali casi di rinnovo.

L'accesso richiede il rinnovo del CPB 2026-2027 entro il 31 ottobre 2026, fatta salva la diversa scadenza prevista per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Il ravvedimento si perfeziona mediante il versamento di un'imposta sostitutiva, la cui base imponibile e aliquota dipendono dal punteggio ISA conseguito nelle singole annualità.

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità. Il versamento dovrà essere effettuato:

- a partire dal 1° gennaio 2027;
- entro il 15 marzo 2027;
- in unica soluzione oppure in un massimo di 10 rate mensili, maggiorate degli interessi legali dal 16 marzo 2027.

Le modalità di comunicazione dell'opzione saranno definite con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Corrispettivi telematici e pagamenti elettronici (art. 33)

Viene introdotta una soglia di tolleranza per le discrepanze tra il numero delle operazioni pagate elettronicamente, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei corrispettivi, e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati.

La sanzione non si applica quando la discrepanza non supera il 5%.

Al di fuori di tale soglia, quando la violazione non ha inciso sulla liquidazione dell'IVA, si applica una sanzione di 100 euro per ogni errata trasmissione, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

La disciplina riguarda anche:

- il mancato o errato collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi;
- l'errata indicazione delle modalità di pagamento nel documento commerciale.

La soglia di tolleranza opera anche ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'attività.

NUOVO TESTO UNICO IVA

D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10

Con il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 è stato approvato il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto. Il decreto è entrato formalmente in vigore il 31 gennaio 2026, mentre le disposizioni contenute nel Testo Unico troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Il provvedimento si inserisce nel percorso di attuazione della riforma fiscale e ha l'obiettivo di riordinare in un unico testo la disciplina IVA attualmente contenuta in numerosi provvedimenti normativi.

In particolare, confluiscono nel nuovo Testo Unico le principali disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972, relativo alle operazioni interne, e nel D.L. 331/1993, relativo agli scambi intracomunitari, oltre alle norme in materia di fatturazione, certificazione dei corrispettivi, registrazione delle operazioni, liquidazione dell'imposta e rimborsi.

Riordino della disciplina IVA

Come anticipato, il nuovo Testo Unico nasce principalmente con finalità di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione formale della normativa esistente. Non si tratta, pertanto, di una riforma complessiva dei meccanismi di funzionamento dell'IVA. Nella maggior parte dei casi le regole sostanziali già applicate dagli operatori vengono confermate, ma risultano collocate in articoli diversi rispetto a quelli attualmente utilizzati.

Dal 1° gennaio 2027 saranno conseguentemente abrogate numerose disposizioni oggi contenute, in particolare, nel D.P.R. 633/1972 e nel D.L. 331/1993. Il riassetto comporterà quindi una significativa rinumerazione dei riferimenti normativi, con effetti diretti sulle descrizioni utilizzate nelle fatture, nei registri IVA, nei sistemi contabili e nelle procedure amministrative aziendali.

Aggiornamento dei codici IVA nei sistemi gestionali

La principale conseguenza operativa dell'introduzione del nuovo Testo Unico riguarda l'aggiornamento dei codici IVA presenti nei programmi gestionali e nei sistemi ERP.

L'adeguamento non riguarderà necessariamente l'aliquota o il trattamento fiscale dell'operazione, che nella maggior parte dei casi resteranno invariati, ma richiederà la sostituzione del riferimento al D.P.R. 633/1972 o al D.L. 331/1993 con il corrispondente articolo del nuovo Testo Unico.

Per le imprese che utilizzano numerosi codici IVA o sistemi informatici complessi, l'intervento potrebbe richiedere il coinvolgimento congiunto delle funzioni amministrative, contabili, fiscali e informatiche, nonché dei fornitori dei software gestionali.

Attività preparatorie consigliate

In considerazione dell'operatività delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2027, è opportuno avviare per tempo le attività di verifica e aggiornamento. In particolare, si consiglia di:

1. censire i codici IVA utilizzati, distinguendo quelli relativi agli acquisti da quelli relativi alle vendite;
2. predisporre una tabella di corrispondenza tra i riferimenti normativi attuali e quelli previsti dal nuovo Testo Unico;
3. verificare le descrizioni riportate nelle fatture, nei registri IVA e nei documenti prodotti dal sistema gestionale;
4. controllare l'allineamento con i codici natura della fatturazione elettronica;
5. individuare eventuali codici duplicati, generici o non più utilizzati;
6. verificare il corretto utilizzo dei codici IVA, con particolare attenzione alle operazioni non imponibili, esenti, fuori campo, soggette a reverse charge o relative agli scambi internazionali;
7. contattare il fornitore del software gestionale, al fine di conoscere modalità e tempistiche previste per l'aggiornamento;
8. programmare adeguati test, verificando il corretto funzionamento delle procedure prima dell'avvio del nuovo sistema.

L'attività di adeguamento può inoltre rappresentare un'occasione per razionalizzare l'intera anagrafica IVA aziendale, eliminando duplicazioni e distinguendo in maniera più puntuale operazioni che attualmente vengono gestite attraverso codici generici.

Margini di tolleranza

Va comunque evidenziato che il legislatore ha introdotto una significativa tutela volta a evitare blocchi operativi o l'applicazione immediata di sanzioni, consentendo quindi un adeguamento dei software gestionali con un ragionevole margine di flessibilità.

In particolare, l'articolo 170, comma 3, del TU IVA prevede che ogni riferimento contenuto in contratti, fatture o altri documenti alle disposizioni abrogate si intenda automaticamente riferito alle corrispondenti norme del nuovo TU IVA.

Ne consegue che, qualora nei primi mesi del 2027 un gestionale emettesse ancora fatture contenenti i richiami normativi previgenti, tali documenti conserverebbero piena validità sia sotto il profilo fiscale sia sotto quello civilistico. Inoltre, il relativo file XML non verrebbe scartato dal Sistema di Interscambio (SdI) e non sarebbero applicate sanzioni per violazioni degli obblighi di documentazione.

MASSIMA ALLERTA AGLI ATTACCHI HACKER

Alla luce della crescente diffusione di frodi informatiche, si invita a prestare la massima attenzione alle comunicazioni ricevute tramite e-mail o chat, in particolare quando contengono richieste urgenti di pagamento, modifiche delle coordinate bancarie, link o allegati inattesi.

Le tecniche di phishing e social engineering sono sempre più sofisticate e i messaggi possono risultare particolarmente credibili perché riportano nominativi, dati e riferimenti commerciali corretti.

Si raccomanda pertanto di non modificare mai un IBAN e di non effettuare pagamenti sulla base della sola comunicazione ricevuta, ma di verificare sempre la richiesta contattando direttamente il cliente, il fornitore o il professionista tramite un recapito telefonico già conosciuto. In caso di dubbio, non aprire link o allegati, non fornire informazioni personali, aziendali o bancarie e interrompere la comunicazione.

La presente circolare è stata predisposta da CARAVATI PAGANI per la propria clientela.

L'elenco completo delle circolari è disponibile sul sito www.caravatipagani.it.

Il contenuto è da considerarsi informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.